

ISTITUTO COMPRENSIVO di MONTECCHIO EMILIA

Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri A.S. 2016/2017

L'Istituto Comprensivo di Montecchio Emilia aggiorna il Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri elaborato nell'anno scolastico 2005/2006 alla luce delle "Linee guida.." del 2014 che recepiscono il cambiamento " della realtà del mondo dei migranti, che si configura oggi assai complesso sia numericamente che per varietà di provenienze e di culture".

"Nell'ottica di una via interculturale all'integrazione", l'Istituto continua ad operare in collaborazione con il Coordinamento delle politiche educative, gli istituti comprensivi e superiori del distretto della Val d'Enza (Progetto Con-Vivere) per quanto riguarda l'attivazione di laboratori linguistici, la collaborazione con gli enti locali e l'utilizzo dei mediatori culturali.

Il presente documento intende definire le **modalità di inserimento** per renderle più efficaci e più confacenti alla complessità dell'Istituto, partendo da quanto stabilisce la ricca normativa in materia, di cui si citano di seguito alcuni concetti basilari.

Riferimenti legislativi:

1) **L'accoglienza** (" **Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri**", 2014)

"Con il termine **accoglienza** ci si riferisce all'insieme degli adempimenti e dei provvedimenti attraverso i quali viene formalizzato il rapporto dell'alunno e della sua famiglia con la realtà scolastica"

2) **Iscrizione scolastica** (art 45 del DPR 394/99)

1.I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

2....I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

3) **Iscrizioni per l'anno scolastico 2016/2017** (C.M.22 del 21/12/2015 paragrafo 9.3)

"Agli alunni di cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 45 del DPR 394". Si fa rinvio alla C. M. 8 gennaio 2010, n. 2, recante "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana" per la distribuzione degli alunni nelle classi.

4) **L'iscrizione in corso d'anno** (" **Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri**", 2014)

"Qualora l'iscrizione dell'alunno straniero avvenga ad anno scolastico già iniziato, l'istituzione scolastica provvede alla individuazione della classe e dell'anno di corso da frequentare, sulla base degli studi compiuti nel paese d'origine..."

Gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi, sulla base di specifici criteri, iscrizione a una classe diversa, tenendo conto tra l'altro, delle competenze, abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana dell'alunno. In quest'ultimo caso è prevista al più l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto all'età anagrafica.”

“Per imparare rapidamente la lingua italiana l'alunno straniero deve innanzitutto essere inserito nella classe di appartenenza” perché “gli alunni acquisiscono la lingua per comunicare in maniera più rapida ed efficace soprattutto nell'interazione quotidiana con i pari”.

5) Valutazione (Diversi da chi? A cura dell' Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'interculturalità del Miur- settembre 2014)

“Ogni istituto scolastico deve essere "allenato" alla predisposizione di piani personalizzati che comportino, se necessario, anche modifiche transitorie e non permanenti dei curricoli. La valutazione di fine anno deve essere coerente con i piani personalizzati e tener conto dei progressi effettivi registrati a partire dalle situazioni in ingresso.”

L'Istituto si avvale del Protocollo di valutazione degli alunni stranieri promosso dal Coordinamento Politiche Educative della Valle dell'Enza – maggio 2012.

6) Gli esami (“ Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”, 2014 - 4.1)

“Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione”

Alla luce di quanto stabilito dalla normativa **i compiti** dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi dell'accoglienza sono così definiti:

a) la Segreteria

- accoglie la richiesta d'iscrizione e informa il Dirigente
- se la comunicazione con la famiglia non risulta sufficientemente chiara, fissa un incontro alla presenza del mediatore linguistico e del Dirigente
- fornisce le opportune informazioni sull'organizzazione scolastica
- raccoglie la documentazione relativa al precedente percorso scolastico
- informa la funzione strumentale del Comune d'iscrizione e il coordinatore di sede
- formalizza l'iscrizione senza assegnare l'alunno ad una specifica classe

b) il Dirigente

- incontra le famiglie nei primi contatti con l'Istituto Comprensivo, comunicando le modalità di accoglienza dell'Istituto
- acquisisce tutte le informazioni sull'alunno e sulla sua situazione familiare
- formula la proposta di inserimento al referente di sede e alla funzione strumentale sulla base dei criteri sotto elencati
- dispone l'inserimento provvisorio nella classe di destinazione e, dopo l'osservazione iniziale di 15 giorni, assegna l'alunno alla classe definitiva

c) la Funzione Strumentale

- contatta, se necessario, gli enti locali
- organizza il servizio di mediazione linguistica e culturale
- organizza la procedura di accoglienza con il Dirigente e gli insegnanti della classe designata
- attiva, organizza e monitora i laboratori linguistici

- offre consulenza ai docenti per il primo colloquio con la famiglia e la somministrazione delle prove d'ingresso

d) i docenti di classe

- ricevono le informazioni relative al bambino, al suo percorso scolastico e alla sua situazione familiare prima che l'alunno inizi a frequentare le lezioni
- richiedono l'intervento del mediatore culturale con l'alunno e/o la famiglia
- predispongono l'accoglienza in classe e verificano la situazione di partenza entro 15 giorni, somministrando prove di competenza linguistica in italiano, matematica e lingua straniera
- fanno riferimento al referente di plesso e alla funzione strumentale per segnalare le necessità che emergono nel percorso di integrazione e in casi eccezionali, richiedono che il Collegio docenti valuti la possibilità d'inserimento in una classe immediatamente precedente o successiva a quella assegnata
- illustrano alla Commissione Accoglienza, qualora ne sia richiesta la convocazione, le motivazioni (relazione e/o test) per iscrivere l'alunno a una classe diversa
- tengono i rapporti con le famiglie, le informano sul percorso del figlio e attivano tutti i mezzi che possono favorire una corretta comprensione e un fattiva collaborazione

e) il Collegio dei docenti

- condivide le "buone prassi" elencate nel Protocollo
- demanda alla Commissione Accoglienza, presieduta dal Dirigente Scolastico, costituita dalla Commissione Intercultura e dal referente di sede, il compito di deliberare l'iscrizione dell'alunno ad una classe diversa rispetto a quella anagrafica, sulla base
 - del corso e dei titoli di studio posseduti dall'alunno,
 - dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza,
 - delle competenze, delle abilità e del livello di conoscenza della lingua italiana rilevati dai docenti di classe mediante prove apposite.

Nell'assegnazione degli alunni neo-immigrati al corso scolastico saranno valutati i seguenti criteri:

- il numero degli alunni che già costituiscono le classi;
- la presenza di situazioni particolarmente problematiche;
- la presenza di alunni diversamente abili e la tipologia della disabilità;
- la compresenza con l'insegnante di sostegno;
- la presenza di altri alunni stranieri con gravi difficoltà linguistiche;
- il percorso storico del gruppo classe.

Nella fase di inserimento di alunni neo-immigrati l'Istituto attiva laboratori di emergenza o si impegna a supportare l'azione dei docenti di classe con ore di compresenza dell'organico potenziato.